

N. \_\_\_\_/\_\_\_\_ REG.PROV.PRES.  
N. 07064/2022 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Terza Bis)**

**Il Presidente**

ha pronunciato il presente

**DECRETO**

sul ricorso numero di registro generale 7064 del 2022, proposto da  
Jonathan Ginolfi, rappresentato e difeso dagli avvocati Michelangelo Fiorentino,  
Maria Rosaria Altieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale Lazio, non costituiti in  
giudizio;

***nei confronti***

Rossano Evangelisti, non costituito in giudizio;

***per l'annullamento***

**PER L'ANNULLAMENTO**

**PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA**

1) del provvedimento, di data e protocollo sconosciuti, con il quale il Ministero  
dell'Istruzione ha decretato il mancato superamento della prova scritta sostenuta in  
data 26/04/2022 (all.to 2) dal ricorrente per la classe di concorso AB56 -

“Strumento Musicale nella Scuola Secondaria di I Grado (Chitarra)” per la Regione Lazio, in relazione al concorso ordinario di cui al D.D. M.I. n. 499/2020, come modificato ed integrato dal D.D. M.I. n. 23/2022, nella parte in cui attribuisce al ricorrente un punteggio di 66/100 punti, inferiore a quello legittimamente spettante;

2) dei verbali/atti della Commissione Nazionale con cui sono state predisposte e/o approvate le domande da somministrare ai candidati in occasione della prova scritta e le relative opzioni di risposta, con particolare riferimento ai quesiti nn. 2, 7 e 21 del questionario somministrato al ricorrente in quanto manifestamente erroneo/fuorviante, redatto dalla Commissione nazionale di cui all'art. 7, comma 1, del decreto ministeriale 9 novembre 2021, n. 326 e dell'art. 3 del Decreto dipartimentale n. 23 del 05.01.2022;

3) del questionario somministrato a parte ricorrente in occasione della prova scritta svoltasi in data 26/04/2022, con particolare riferimento ai quesiti nn. 2, 7 e 21 in quanto manifestamente erroneo/fuorviante;

4) del correttore e del foglio risposte relativo al questionario di cui al superiore punto 2;

5) del punteggio numerico, pari a 66/100, assegnato a parte ricorrente in esito alla prova scritta svolta in data 26/04/2022, in quanto viziato dalla presenza di tre quesiti erronei, fuorvianti e non pertinenti;

6) dei verbali di svolgimento e correzione, ancorché non noti e conosciuti all'atto della proposizione del presente ricorso, di estremi non conosciuti della prova scritta del ricorrente;

7) dei quadri di riferimento redatti dalla Commissione Nazionale di cui all'art. 7, comma 1, del D.M. 9 novembre 2021, n. 326 e dell'art. 3 del Decreto dipartimentale n. 23 del 05.01.2022 (all.to 3);

8) quali provvedimenti consequenziali ai precedenti provvedimenti amministrativi impugnati ai nn. 1-7 di cui innanzi, di data e protocollo sconosciuti, degli elenchi dei candidati ammessi a sostenere la prova orale, relativamente alla classe di

concorso AB56 per la Regione Lazio, nella parte in cui non includono il nominativo della Prof. Ginolfi Jonathan;

9) ove esistente e per quanto non noto e non conosciuto all'atto della proposizione del presente ricorso, del verbale con cui è stata approvata la lista dei candidati ammessi alla prova orale;

10) ove occorra e per quanto di interesse, del bando di concorso di cui al D.D. n. 499 del 21 aprile 2020 (all.to 4) come modificato ed integrato del D.D. n. 23 del 5 gennaio 2022 (all.to 5);

nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ove lesivo, o allo stato non conosciuto e con riserva di impugnare tali atti con apposito atto di motivi aggiunti

PER LA DECLARATORIA, ANCHE IN VIA CAUTELARE

del diritto del ricorrente a partecipare alla ulteriore fase della procedura concorsuale di cui è causa.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza con cui parte ricorrente ha chiesto di poter essere autorizzata a procedere all'integrazione del contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami;

Visto l'elevato numero delle parti interessate;

Ritenuto che occorra, pertanto, ai sensi degli artt. 27, comma 2, e 49 cpa, autorizzare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, "per pubblici proclami" sul sito web dell'amministrazione, con le modalità indicate con l'ordinanza n. 836 del 2019 del Tar del Lazio;

P.Q.M.

Accoglie l'istanza e dispone l'integrazione del contraddittorio tramite notificazione per "pubblici proclami", nei sensi e termini di cui in motivazione.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la

Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 18 luglio 2022.

**Il Presidente**  
**Giuseppe Sapone**

**IL SEGRETARIO**